



Legge annuale per il mercato e la concorrenza A.C. 3012-B

Dossier n° 166 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
21 giugno 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3012-B
Titolo:	Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Commissioni competenti:	VI Finanze, X Attività produttive
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite
Iscrizione nel programma dell'Assemblea:	Sì

Contenuto

In seguito all'approvazione presso il Senato del maxi emendamento del Governo sul quale è stata posta la fiducia, i 74 articoli di cui si componeva il testo licenziato dalla Commissione sono confluiti in un unico articolo composto di 193 commi.

Il **comma 1**, non modificato nel corso dell'esame al Senato, individua le seguenti finalità del disegno di legge: rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori.

I **commi da 2 a 4** contengono un pacchetto di norme in materia di assicurazioni volto a recepire le proposte formulate nella segnalazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM); in particolare, il **comma 2** modifica l'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (RC Auto). Il **comma 5** apporta una modifica di coordinamento tra testi.

I **commi da 6 a 11** riguardano la trasparenza e i risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore; nel corso dell'esame al Senato è stato assegnato all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) il compito di definire, con proprio regolamento, criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto del prezzo della polizza, prevedendo uno sconto aggiuntivo nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato.

Il **comma 12**, modificato nel corso dell'esame al Senato, con una modifica all'articolo 133 del CAP, prevede che, nel caso di contratti con clausola *bonus-malus*, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.

I **commi 13 e 14** recano misure relative all'assegnazione delle classi di merito nelle polizze assicurative obbligatorie per i veicoli.

Il **comma 15** modifica la procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. testimoni di comodo.

Il **comma 16** affida all'IVASS il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per garantire omogeneità e oggettiva definizione di criteri di trattamento dei medesimi dati. L'IVASS deve altresì redigere apposita relazione all'esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze.

I **commi da 17 a 19** riguardano il risarcimento del danno non patrimoniale.

Il **comma 20** inserisce il nuovo articolo 145-*bis* nel CAP in merito al valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici, al fine di disciplinare il valore giurisdizionale delle risultanze della scatola nera.

I **commi da 21 a 23** contengono ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative.

Il **comma 24** inserisce il nuovo articolo 149-*bis* nel CAP, per disciplinare le modalità del risarcimento nei casi di cessione del credito, prevedendo che la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione che ha eseguito le riparazioni,

purché si tratti di impresa autorizzata.

Il **comma 25** estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad esempio incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente). Si prevede espressamente, inoltre, che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia non possano essere rinnovate tacitamente alla loro scadenza.

Il **comma 26** prevede che nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. Nel corso dell'esame al Senato la predetta previsione è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.

I **commi 27-32** introducono una serie di interventi di coordinamento in materia assicurativa e ulteriori modifiche al CAP.

I **commi 33-37** attribuiscono all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame; l'IVASS ne darà conto nell'ambito dell'annuale relazione.

I **commi 38 e 39** recano alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevedendo anche la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma.

Il **comma 40** contiene una clausola di invarianza finanziaria.

I **commi 41-44** intervengono al fine di eliminare una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale, modificando, a tale scopo, il decreto-legge n. 7/2007, recante *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli*.

I **commi 45 e 46**, modificati dal Senato, istituiscono presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione.

Il **comma 47**, non modificato dal Senato, intende semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive o la sostituzione di SIM richieste da utenti già clienti di un operatore attraverso l'utilizzo di misure di identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) previsto dall'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82/2005.

I **commi 48-54** introducono misure volte a favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento in mobilità anche con l'addebito diretto su credito telefonico.

Il **comma 55**, non modificato dal Senato, stabilisce, che sia innovato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, il regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (DPR n. 178 del 2010), al fine di consentire l'applicazione della disciplina in essere - che attualmente risulta riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali - anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità, dando così attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il **comma 56**, non modificato dal Senato, si riferisce alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, stabilendo che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore.

Il **comma 57**, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca nuove disposizioni in materia di compensi spettanti per l'utilizzo di fonogrammi, in particolare prevedendo il riconoscimento distinto di tali compensi al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori e attribuendo l'esercizio del diritto a ogni impresa che svolga attività di intermediazione dei diritti connessi alla quale il produttore e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato.

I **commi 58 e 59** sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017 (anziché, come previsto dal testo originario, dal 10 giugno 2017), l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A., quale fornitore del Servizio universale postale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge n. 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'articolo 201 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992, introducendo nel decreto legislativo n. 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.

Il **comma 60** determina la cessazione del regime di maggior tutela nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019, la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

Il **comma 61**, modificato nel corso dell'esame in Senato, elimina il regime di maggior tutela nel settore dell'energia elettrica a decorrere dal 1° luglio 2019, ossia abroga da tale data la disciplina transitoria, che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell'energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Viene inoltre introdotto un servizio di salvaguardia, regolato dall'Autorità di settore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, al fine di

garantire la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti i quali, al superamento del regime di maggior tutela, si trovino senza fornitore.

I **commi da 62 a 65**, modificati nel corso dell'esame al Senato, predispongono una procedura finalizzata ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la confrontabilità.

Il **comma 66**, modificato nel corso dell'esame in Senato, demanda all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, di linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riguardo alla confrontabilità, trasparenza e pubblicità delle offerte e per la realizzazione di piattaforme informatiche volte a facilitare l'aggregazione di piccoli consumatori.

I **commi da 67 a 71** disciplinano le modalità di superamento del regime della "maggior tutela" e la semplificazione delle modalità di cambio di fornitore da parte del cliente.

Il **comma 72** specifica che, qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 67 a 71, relativi alle modalità di cessazione della maggior tutela nei mercati dell'energia elettrica e del gas, siano raggiunti prima del 1° gennaio 2018, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 73**, non modificato rispetto al testo approvato dalla Camera e il **comma 74**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, recano misure volte a garantire l'informazione dei consumatori, prevedendo l'obbligo per l'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) di garantire la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni sulla piena apertura del mercato e sulle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte dell'Autorità. L'AEEGSI stabilisce le modalità con le quali lo Sportello per il consumatore accede alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato (SII).

Il **comma 75**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che l'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), con propri provvedimenti stabilisca le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile.

I **commi 76-78** demandano a un decreto del Ministro per lo sviluppo economico la disciplina delle modalità di erogazione ed eventuale rimodulazione del *bonus* elettrico e del *bonus* gas, ossia dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

I **commi 79 e 80**, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, dettano la disciplina applicabile in occasione di fatture di rilevante importo, prevedendo il diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.

I **commi da 81 a 89**, modificati presso il Senato, recano misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, prevedendo l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo economico di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco, pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello Sviluppo economico e aggiornato mensilmente. Si prevedono, altresì, norme di promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative.

I **commi 90 e 91** dettano misure di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica.

Il **comma 92** reca - per i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come "reti interne d'utenza" ai sensi della legislazione vigente - una disciplina parzialmente derogatoria di quella di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo, n. 93/2011.

Il **comma 93** deroga alla disciplina che l'articolo 38 del decreto legislativo n. 93/2011 ha introdotto per il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata: si tratta del requisito per cui esso è indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione, nonché di quello per il quale non può trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza.

I **commi da 94 a 98** recano misure volte a regolare la distribuzione del gas naturale, a partire dalla disciplina delle gare fino al regime della concessione di stoccaggio.

Il **comma 99** interviene, con una novella al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, sulla norma che vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti a vincoli, specificando al riguardo che gli ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi per l'assolvimento dell'obbligo di presenza contestuale di più tipologie di carburanti siano individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il **comma 100**, introdotto al Senato, dispone che il decreto di cui al comma 99 deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

I **commi 101-120** intervengono in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, prevedendo numerose innovazioni, tra le quali l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di

distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano e la riorganizzazione del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti.

I **commi 121 e 122**, che non hanno subito modifiche nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina relativa al riconoscimento di sistemi autonomi alternativi all'adesione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) o ai c.d. consorzi di filiera costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio.

Il **comma 123**, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che la determinazione di ulteriori criteri e modalità di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente, avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea.

I **commi 124 e 125**, inseriti nel corso dell'esame al Senato, prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, finalizzato alla definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, e l'individuazione da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali di modalità semplificate volte all'iscrizione degli esercenti l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

I **commi 126-130**, inseriti nel corso dell'esame del Senato, introducono alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche a decorrere dal 2018; tali disposizioni riguardano: associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e degli utenti; associazioni, onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici; imprese che ricevano sovvenzioni pubbliche; gli enti e le società controllati dalle amministrazioni dello Stato: tali soggetti sono tenuti a pubblicare nei propri siti o nei propri bilanci le informazioni relative alle sovvenzioni ricevute superiori a diecimila euro.

I **commi 131 e 132**, modificati durante l'esame al Senato, prevedono che gli istituti bancari, le società di carte di credito e le imprese di assicurazione assicurino l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana.

I **commi 133-135** affidano ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, il compito di individuare i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, al fine di assicurare ai clienti la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.

Il **comma 136**, modificato al Senato, interviene sulla disciplina delle polizze assicurative sottoscritte in occasione di un contratto di finanziamento, stabilendo che gli intermediari accettino, senza variare le condizioni, la polizza che il cliente presenta o reperisce sul mercato; inoltre disciplina il diritto di recesso del cliente, integrando l'articolo 28 del decreto-legge n. 1/2012.

I **commi 137-141**, introdotti al Senato, disciplinano il contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto. In tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti. A tal fine, sono disciplinate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità, trasparenza e pubblicità.

Il **comma 142** persegue la tutela della concorrenza nell'avvocatura intervenendo sulla legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247), in relazione all'esercizio della professione in forma associata e in forma societaria; una specifica disposizione interviene, inoltre, in materia di compenso professionale.

I **commi da 143 a 148** modificano alcuni articoli della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) e della legge professionale notarile (legge n. 89 del 1913) per favorire la concorrenza nel settore.

Le disposizioni dei **commi 149 e 150**, non modificate rispetto al testo già approvato dalla Camera, estendono alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative, la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria; l'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria e i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.

Il **comma 151**, non modificato al Senato, interviene sull'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, imponendo la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti.

Il **comma 152**, inserito al Senato, attraverso una disposizione di interpretazione autentica estende alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale.

Il **comma 153**, inserito durante l'esame al Senato, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

I **commi da 154 a 157** - inseriti in sede referente al Senato - introducono nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria.

I **commi da 158 a 164** recano misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica.

Il **comma 165** - inserito al Senato - in caso di modificazioni apportate al foglietto illustrativo di un farmaco, consente la vendita al pubblico delle scorte, prevedendo che il cittadino scelga di poter ritirare il foglietto sostitutivo in formato cartaceo o digitale.

Il **comma 166** permette alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale di prestare servizio

aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura stabiliti dalle autorità competenti.

Il **comma 167**, non modificato nel corso dell'esame in Senato, introduce una disposizione volta a prevedere la nullità di ogni clausola con la quale un'impresa turistico-ricettiva si obblighi a non praticare alla clientela condizioni migliorative rispetto a quelle praticate dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.

Il **comma 168** prevede, con riguardo ai servizi di trasporto pubblico locale, l'obbligo per il concessionario di fornire un servizio di biglietteria telematica accessibile via *internet*.

I **commi 169 e 170** istituiscono, a tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, l'obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di informare i passeggeri delle modalità per accedere alla carta dei servizi e delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.

Il **comma 171**, non modificato dal Senato, integra le disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea, previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, stabilendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale possa essere svolto anche a mezzo di velocipedi.

Il **comma 172**, introdotto durante l'esame presso il Senato, intende semplificare ulteriormente la riproduzione dei beni culturali, in particolare estendendo le ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone.

I **commi 173 e 174**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera.

Il **comma 175**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza l'adozione, entro 180 giorni, di un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, attinenti agli enti da riordinare per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche mediante l'emanazione di regolamenti di riordino, nonché dell'ulteriore principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente; contestualmente, viene abrogato il vigente regolamento di organizzazione, di cui al DPR n. 222/2010, emanato in attuazione del citato articolo 2 della legge n. 244/2007.

Il **comma 176**, introdotto durante l'esame presso il Senato, è finalizzato a semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato.

Il **comma 177**, introdotto durante l'esame presso il Senato, riguarda il decreto con il quale sono definiti gli indirizzi di carattere generale per il rilascio dell'attestato di libera circolazione e, in particolare, prevede l'istituzione di un apposito "passaporto" per agevolare l'uscita e il rientro delle opere dal e nel territorio nazionale.

Il **comma 178**, introdotto al Senato, modifica le condizioni e le soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il **comma 179**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, esonera dall'obbligo di denunciare il deposito di prodotti alcolici gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.

I **commi 180-183** delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (Taxi, NCC, e similari), definendo principi e criteri direttivi, nonché le procedure per l'adozione delle norme; in particolare, il comma 180 è stato introdotto al Senato e prevede che il decreto dovrà essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il **comma 184** interviene in materia di locazione dei veicoli senza conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori, inserendo un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

I **commi 185-188**, introdotti al Senato, delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari.

I **commi 189-193**, introdotti dal Senato, recano misure volte a favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, attraverso la creazione di un unico sistema di monitoraggio; in particolare, il **comma 189** istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo); il **comma 190** affida ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa [*rectius*: di concerto] con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'attuazione del sistema.

Tipologia del provvedimento

È il primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, presentato dal Governo in prima lettura alla Camera (dove torna dopo le modifiche apportate al Senato) a norma dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*), sottoposto all'esame del Comitato per la legislazione in quanto contenente disposizioni di delega, introdotte al Senato.

L'esame in seconda lettura è limitato alle parti modificate al Senato.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge, composto di un unico articolo, suddiviso in 193 commi incidenti su un ampio spettro di settori normativi, reca un insieme di misure specificatamente finalizzate a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere la concorrenza ed a garantire la tutela dei consumatori, secondo il modello delineato dal citato articolo 47 della legge 23 luglio 2009 n. 99; nel contesto di tali misure, si collocano anche l'autorizzazione all'adozione di un regolamento di delegificazione per l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (comma 175) ed il conferimento di due deleghe al Governo concernenti, rispettivamente, gli autoservizi pubblici non di linea (commi 180-183) e l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici simili (commi 185-188).

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su fonti subordinate

I **commi 95 e 96** fanno sistema con il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, integrandone la disciplina riguardante la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale e i requisiti di capacità tecnica per la partecipazione ai bandi di gara.

Coordinamento con la legislazione vigente

Il **comma 153** contiene una disposizione – recante l'obbligo per i professionisti iscritti a ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza – che risulta avulsa da un idoneo contesto normativo e di cui andrebbe valutata la congruità dell'attuale formulazione, non apparendo chiari i diversi ambiti della "indicazione" e della "comunicazione" dei titoli e delle specializzazioni possedute e non venendo specificati in quali momenti del rapporto con l'utenza tali informazioni debbano essere rese.

I **commi da 154 a 157** introducono nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria, senza coordinarsi con la preesistente normativa di riferimento, risiedente nella legge n. 409 del 1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee).

Il **comma 173** dispone la sostituzione di una disposizione (il comma 5 dell'articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al d.P.R. n. 380 del 2001), che risulta tuttavia essere stata soppressa (insieme ai commi 2, 4 e 7) dall'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Il **comma 174** reca disposizioni transitorie volte a disciplinare l'aggiornamento degli atti catastali per gli interventi edilizi, già attivati, di cui al citato articolo 6, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001 "nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge". *Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di formulare la novella di cui al comma 173 in termini di introduzione di un nuovo comma in luogo della sostituzione del predetto comma 5 nonché di specificare al comma 174 che la norma fa riferimento al testo del comma 5 in vigore prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 222/2016.*

Disposizione formulata in termini di interpretazione autentica

Il **comma 152** reca una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica volta ad estendere alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale; a tal fine, nell'interpretare autenticamente l'articolo 145, comma 96, della legge di stabilità 2001, riproduce una analoga disposizione (l'articolo 26, comma 7-ter) già inserita dal legislatore nella legge di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale (sentenza n. 154 del 2015), in quanto ritenuta non omogenea con il contenuto del citato decreto-legge n. 248. *Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di verificare se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui "deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo";*

Stratificazione normativa

Il **comma 175** torna a distanza di alcuni anni sulla disciplina del Banco nazionale di prova per le armi da

fuoco portatili e per le munizioni commerciali, oggetto, ad opera del testo coordinato del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo risultante dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, di due contrastanti interventi; infatti, all'articolo 2:

il comma 5-*ter* modificava l'articolo 14 (*Disposizioni transitorie*) del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2010, che aveva provveduto al riordino dell'ente, prolungando di tre mesi i tempi di ricostituzione degli organi nonché quelli per l'adozione del nuovo statuto del Banco;

il comma 5-*quater* inseriva il Banco nazionale di prova tra gli enti da sopprimere ai sensi dell'articolo 7, comma 20 del decreto-legge n.78/2010, individuando nella camera di commercio di Brescia il soggetto al quale sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni. Il comma 5-*quinqües*, conseguentemente, inseriva il Banco di prova nell'Allegato 2 di cui al predetto articolo 7, comma 20, che elenca gli enti da sopprimere. I commi 5-*quater* e 5-*quinqües* sono stati poi abrogati dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (articolo 62 e tabella A).

Il comma in esame prevede, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente, l'adozione (con regolamento di delegificazione) di un nuovo regolamento di organizzazione dell'ente, abrogando il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2010.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di delega

Principi e criteri direttivi

I principi e criteri direttivi in materia di autoservizi pubblici non di linea di cui alle **lettere c), d) ed e)** del **comma 180** sono indicati prevalentemente in termini di finalità della delega, mentre per quanto riguarda l'adeguamento del sistema sanzionatorio di cui alla **lettera f)** non forniscono particolari specificazioni né riguardo alle norme di comportamento, né riguardo alle sanzioni, limitandosi a prevedere che esse debbano essere "efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo".

Termini e tecnica dello scorrimento

Il **comma 185** fissa il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità; il **comma 186** prevede l'espressione di un doppio parere parlamentare: il primo parere, obbligatorio, deve essere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema; il secondo parere – eventuale (e riguardante lo schema nel suo complesso e non le "osservazioni del Governo", come scritto nel testo) – da esprimere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione cui il Governo è obbligato "qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari". Il terzo periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione del primo parere scada nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di trenta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta «tecnica dello scorrimento», che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco. A tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla «tecnica dello scorrimento»".

Altri adempimenti

Il comma **124** prevede un decreto del Ministero in luogo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Formulazione del testo

Talune previsioni appaiono scritte in uno stile discorsivo, quasi da manuale di istruzione, più che precettivo. Si segnala, tra gli altri, anche per la sua complessità sintattica, il **comma 90**, capoverso 3-*quater*, che esordisce con l'indicazione delle finalità e prosegue con due previsioni di seguito introdotte dalla locuzione "fermo restando".

Al **comma 101**, il secondo periodo individua, ai fini della prima applicazione della nuova disciplina in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, la data del 1° settembre 2017, la cui congruità andrebbe valutata alla luce dei tempi di approvazione della legge.

Il **comma 190** si riferisce all'intesa piuttosto che al concerto tra Ministri. In proposito, si ricorda che il paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che "Nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine 'intesa' per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine 'concerto' per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)".

Struttura del testo

A seguito dell'esame al Senato, il progetto di legge si compone di un unico articolo, suddiviso in 95 commi; al riguardo si evidenzia che la circolare a firma congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, prevede fra l'altro che "Un articolo non può contenere più di una disposizione di delega" (punto 2, lettera d)).

Si segnala inoltre che il Comitato per la legislazione ha avuto modo di pronunciarsi, nella XVII legislatura, su 4 disegni di legge la cui struttura, inizialmente articolata in più articoli, è stata ridotta, nell'esame al Senato, ad un unico articolo di grandi dimensioni: il disegno di legge di riforma delle province e delle città metropolitane (poi legge 7 aprile 2014, n. 56: 151 commi), il disegno di legge di stabilità 2014 (poi legge 27 dicembre 2013, n. 147: 531 commi); il disegno di legge collegato in materia di riforma della scuola (poi legge 13 luglio 2015, n. 107: 212 commi); il disegno di legge C. 4368, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, composto di 95 commi).

In tutti i 4 pareri ricorre la seguente raccomandazione: «sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, a norma del quale, "al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa"».